CAMERA DEI DEPUTATI N. 1751-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SALVI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 febbraio 1973 *(Stampato n. 668)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(FERRI MAURO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTEOTTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 febbraio 1973

—

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunità, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972

Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'allargamento della Comunità economica europea alla Gran Bretagna, Danimarca ed Irlanda si è posto il problema di regolare i rapporti fra la Comunità e i paesi dell'EFTA non aderenti e quindi fra i membri dell'EFTA aderenti e non aderenti.

Si è proceduto con la stipulazione di accordi fra le Comunità e i singoli paesi non aderenti secondo le esigenze e le situazioni particolari di ciascuno.

Per ogni paese si sono definiti due accordi: uno riguardante i prodotti CEE e uno riguardante i prodotti CECA.

Per quanto riguarda i prodotti CEE, la Comunità ha competenza generale e quindi l'accordo fra CEE e paesi EFTA non aderenti ha immediatamente vigore per i paesi della CEE.

Per quanto riguarda invece i prodotti CECA, i singoli Stati hanno mantenuto la competenza per quanto riguarda la politica commerciale ed è quindi necessario che ogni Stato proceda alla ratifica dei vari accordi bilaterali.

C'è da notare che la Norvegia si presumeva al momento della definizione degli accordi che fosse fra gli Stati membri della CEE e quindi essa non appare fra gli Stati EFTA non aderenti; si dovrà quindi provvedere con provvedimento apposito per la definizione dell'accordo relativo.

Ancora vi è da sottolineare la discrasia che esiste nel procedimento di accordo dei paesi della Comunità con paesi terzi, per quanto riguarda la materia CEE e rispettivamente CECA; ed è una sottolineatura che vuole richiamare l'opportunità di procedere alla unificazione del procedimento soprattutto dopo che si è avuta la fusione degli esecutivi delle varie Comunità.

Il provvedimento al nostro esame prevede l'approvazione degli accordi fra i paesi della Comunità e i singoli paesi non aderenti dell'EFTA.

L'obiettivo di questi accordi è quello di creare una grande zona europea di libero scambio e a tal fine sono previsti: le tappe attraverso le quali si deve arrivare ad un trattamento reciproco comune; gli strumenti a ciò finalizzati; i limiti e le misure che devono essere fissati; le modalità di comportamento; le deroghe e le garanzie necessarie ad un ordinato progredire.

Il Senato, su richiesta del Governo, ha approvato l'articolo 3 del testo al nostro esame nella considerazione della opportunità che il Governo possa provvedere, sentita una commissione di dieci deputati e dieci senatori, tempestivamente agli adempimenti, agli adeguamenti e alle eventuali misure di salvaguardia che man mano appaiono necessarie. La delega relativa è limitata al periodo transitorio previsto per la piena attuazione degli accordi.

Il provvedimento, già approvato dal Senato, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro della Camera.

Poiché la prima tappa di riduzione dei dazi all'importazione è fissata al 1° aprile prossimo, il relatore raccomanda una sollecita approvazione dello strumento di ratifica, necessario perché l'Italia sia in regola con i suoi doveri comunitari.

SALVI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi internazionali concernenti i settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972:

a) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro, con Allegato, Protocolli 1 e 2 e Atto finale;

b) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, con Allegato e Atto finale;

c) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica portoghese dall'altro, con Allegato, Protocolli 1 e 2 e Atto finale;

d) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e il Regno di Svezia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale;

e) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, con Allegato e Atto finale.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 33, 7, 33, 33 e 31 degli Atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 1.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato fino al termine dei periodi transitori previsti in ciascuno degli accordi di cui all'articolo 1 ad emanare, sentita una apposita Commissione di 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i princìpi direttivi contenuti negli accordi suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi medesimi e per procedere ai conseguenti adattamenti della legislazione nazionale vigente.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.